



Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:

dott. Luca Minniti	Presidente
dott.ssa Ada Mazzarelli	Giudice
dott.ssa Federica Samà	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. r.g. 6456/20 promosso da:

con il patrocinio dell'avv. RANDELLINI ROBERTA Gianluca De
Vincentis,

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Questura di Arezzo

Resistente

All'esito della camera di consiglio del 5.10.2022 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In fatto

Con il ricorso depositato il 6.6.2022 nell'interesse di ha impugnato il provvedimento del Questore di Arezzo avente ad oggetto il diniego della istanza presentata il 02.02. 2022 alla Questura di Arezzo avente ad oggetto la domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs. 286/98. Il provvedimento veniva notificato in data 9 Maggio 2022, in virtù del parere negativo emesso dalla Commissione di Firenze- Sezione di Perugia ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.2. T.U. Immigrazione secondo quanto previsto dalla nuova fattispecie del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio tramite Avvocatura dello Stato resistendo al ricorso e concludendo affinché il Tribunale rigettasse il ricorso per assenza dei presupposti dato che alla Ct il richiedente avrebbe dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa.

A sostegno del ricorso la difesa allegava che il ricorrente è in Italia dal 2015 e ha chiesto domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale di Torino, decisione confermata nei tre gradi di giudizio ma durante la regolarità del soggiorno in Italia ha sempre svolto attività lavorativa, come documentato alla Commissione. Dall'estratto contributivo INPS e dai modelli CU allegati si evince che il ricorrente abbia lavorato con continuità fin dal 28.03.2017 quale operaio orafo dipendente nella medesima azienda e l'ultimo contratto si sia concluso nel 2021 quando a seguito dell'irregolarità del soggiorno, motivata dal rigetto della procedura di emersione per causa non imputabile al richiedente, ma per problematiche collegate al datore di lavoro, l'azienda lo ha dovuto licenziare, con disponibilità all'immediato reimpiego in caso di rilascio del titolo di soggiorno.

PDF Eraser Free

Aggiungeva che il ricorrente, che attualmente non può svolgere attività lavorativa in quanto non in possesso di titolo di soggiorno, ha ricevuto una dichiarazione di disponibilità all'assunzione in suo favore della società con cui aveva intrattenuto precedente rapporto di lavoro.

Infine, aggiungeva che il ricorrente, come ammesso dalla Commissione, parla correttamente la lingua italiana, gode della disponibilità di alloggio e ha dichiarato alla Commissione che con i proventi della propria attività lavorativa è in grado di mantenere la famiglia rimasta in Bangladesh.

Al ricorso allegava l'estratto contributivo e modello CUD anni 2019- 2022

L'Avvocatura dello Stato si costituiva difendendo la decisione di rigetto sul generico assunto della mancata integrazione socio lavorativa. Non prendeva posizione sulle allegazioni in fatto e sulla documentazione prodotta.

Con nota di udienza autorizzata a seguito di decreto che disponeva la trattazione scritta, il difensore produceva i CUD 2022 e 2021 nonché Unilav e contratto di lavoro recentemente instaurato con la stessa società con cui il ricorrente aveva svolto attività lavorativa quando e finché era in possesso di titolo di soggiorno idoneo allo svolgimento di attività lavorativa, come documentato nel ricorso introduttivo.

In diritto

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno umanitario o speciale segue il rito di cui all'art. 19 ter del D.l.vo 150\2011 ovvero il rito sommario di cognizione a decisione collegiale.

Tanto premesso, venendo alle doglianze del ricorso, il ricorso merita accoglimento, alla luce della normativa vigente all'epoca del trattenimento della causa in decisione.

L' art. 1 lett. a) ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano, che era stato espunto dal D.L. 113/2018 rendendo il testo attuale della disposizione: *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*.

L'art.1 co.1 lettera e) ha invece sostituito integralmente il precedente art. 19 comma 1.1. del D. L.vo 286\1998 introducendo nuove ipotesi di divieto di espulsione\ respingimento dello straniero e una procedura di rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' per i casi di cui al comma 1 e al comma 1.1 dello stesso rinnovato art 19.

Infatti il comma 1.1. dell'art. 19 del D. L.vo 286/98 è stato interamente sostituito ed ora dispone non solo che lo straniero non può essere allontanato quando rischia sottoposizione a tortura (come già prevedeva prima) ma anche se rischia 'trattamenti inumani e degradanti' - chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 CEDU- ed ove l'allontanamento comprometta il godimento del '*diritto al rispetto della propria vita privata e familiare*' - evidente richiamo all'art. 8 CEDU.

PDF Eraser Free

Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine”.*

Ritiene il Collegio che i correttivi introdotti dalla D.l.130\2020 all'art 19 comma 1 e comma 1.1. reintroducano con specifico carattere di residualità nella tutela costituita dalla “protezione speciale” strettamente connesso alla situazione di vulnerabilità che il richiedente asilo troverebbe al rientro nel suo paese con riferimento a ragioni seppure in genere temporalmente limitate, ma anche in rapporto ai legami e al percorso di vita acquisiti in Italia.

Il permesso concedibile è infatti correlato al predeterminato arco di tempo più breve di quello garantito dalle protezioni maggiori, cioè due anni, decorso il quale va verificata la permanenza delle ragioni di tutela, per esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o della stessa posizione personale del ricorrente suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione o al contrario che gli consenta di realizzare una situazione meritevole di altra tipologia di permesso di soggiorno, per esempio come quello per ragioni di lavoro o familiari (vedi, al proposito ordinanze già emesse da questo Tribunale ai nn. R.G. 4266\2020 del 25.11.2020 est. Michellini e R.G. 810\2020 Est. Condò del 9.12.2020).

L'eventuale permanenza, se non addirittura intensificazione, di una situazione di fragilità in caso di rientro in Patria alla scadenza di precedente permesso di soggiorno ‘umanitario’ viene valorizzata dallo stesso dettato dell'art. 19 comma 1.1 (richiamato, come già detto, per la valutazione del rinnovo del permesso umanitario dall'art. 1 comma 8 del D.L.113\2018) che, come si è visto, impone di tenere conto, oltre che dei legami col paese di origine, anche del percorso di integrazione socio-lavorativa e familiare in Italia affinché con l'allontanamento, non venga violato il *“diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.*

Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie il Tribunale ritiene che, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia siano ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.

Emerge con evidenza dagli atti come il ricorrente, a fronte di una sostanziale sradicamento dal Paese di provenienza nel corso della permanenza sul territorio

PDF Eraser Free

nazionale ha avuto in Italia un significativo inserimento sociale integrandosi sia dal punto di vista sociale che lavorativo.

Relativamente a quest'ultimo aspetto si evidenzia che ha reperito e sfruttato diverse occasioni di lavoro che, per quanto relativi a rapporti a tempo determinato, hanno prodotto un reddito dignitoso (si vedano i CUD in atti) e si può ritenere che il percorso iniziato ed avanzato non possa che proseguire.

Il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, determinerebbe dunque una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU (secondo cui *“ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”*), inteso quale diritto al rispetto della propria vita privata in considerazione del suo inserimento sul territorio nazionale ormai significativo e del suo sradicamento, dal paese di origine, nel quale sarebbe sprovvisto degli elementi necessari per compiere un simile processo di integrazione.

Nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 19 co. 1.1. D.L.vo 286/1998 oggi riconosciuti, in accoglimento della domanda, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L. 130/2020.

Quanto alle spese di lite, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consente l'addebito delle spese.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di _____ al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente.

Nulla sulle spese.

Firenze 5.10.2022

Il Presidente rel.est

Dott. Luca Minniti